

DECRETO DE PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 maggio 2021, n. 086/Pres.

Regolamento per la definizione delle procedure, dei criteri e delle modalità per la concessione erogazione e rendicontazione di contributi a sostegno delle spese per interventi di investimento ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, ai sensi dell'articolo 6, commi 42 e seguenti della legge regionale 26/2020 (Legge di stabilità 2021).

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Soggetti beneficiari
- Art. 3 Interventi finanziabili
- Art. 4 Spese ammissibili
- Art. 5 Bandi
- Art. 6 Presentazione della domanda
- Art. 7 Criteri di valutazione e priorità
- Art. 8 Istruttoria delle domande
- Art. 9 Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi
- Art. 10 Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione
- Art. 11 Rinvio
- Art. 12 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 6 commi 42 e seguenti della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), il presente regolamento, al fine di garantire la sicurezza e l'adeguatezza alla funzione didattica degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari, e in raccordo con la programmazione degli interventi di edilizia scolastica pubblica prevista dall'articolo 38 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi), e con il dimensionamento scolastico definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione, le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione di contributi in conto capitale a sostegno delle spese per interventi di investimento sugli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono presentare domanda di contributo ai sensi del presente regolamento i proprietari di immobili contenenti plessi scolastici paritari riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o con l'equipollenza dei titoli di studio ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che prestano l'attività istituzionale con modalità non commerciale.

Art. 3
(Interventi finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi, afferenti a plessi scolastici paritari, definiti dall'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia) con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria.

2. È ammissibile una sola domanda per edificio.

Art. 4
(Spese ammissibili)

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 3 si considerano spese ammissibili a contributo i costi di realizzazione dell'opera, gli oneri per la sicurezza, i costi per allacciamenti a pubblici servizi, i costi per attività tecniche di progettazione, direzione lavori, e collaudo, nonché, ai sensi dell'articolo 6 comma 47 della legge regionale 26/2020, i costi per rendere fruibili le aree gioco. In relazione all'ammissibilità della spesa sostenuta per

l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) trovano applicazione gli articoli 56, comma 5, e 59, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 5
(Bandi)

1. Con decreto del direttore del Servizio competente in materia di edilizia scolastica, di seguito Servizio, da pubblicare sul sito istituzionale della Regione, sono emanati i bandi per l'accesso ai contributi.

2. I bandi recano l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) la tipologia del beneficiario;
- b) le tipologie di intervento finanziabili tra quelle comprese nell'articolo 3 e le risorse da destinare a ciascuna delle stesse;
- c) i parametri numerici stabiliti per i punti di erogazione del servizio scolastico dalle linee di indirizzo triennali per il dimensionamento della rete scolastica del Friuli Venezia Giulia approvate dalla Giunta Regionale;
- d) l'entità della dotazione finanziaria disponibile, l'importo massimo concedibile e la percentuale di cofinanziamento;
- e) il termine e le modalità di presentazione della domanda;
- f) l'articolazione e la specificazione dei criteri di valutazione individuati dall'articolo 7;
- g) le modalità di erogazione del contributo, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9;
- h) i termini e le modalità di rendicontazione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9;
- i) ulteriore documentazione necessaria alla valutazione dell'intervento.

Art. 6
(Presentazione della domanda)

1. La domanda di contributo è presentata con le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando, e deve essere sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal legale rappresentante dei soggetti richiedenti o, nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto pubblico, dal soggetto legittimato secondo il rispettivo ordinamento.

2. Le domande dei soggetti pubblici sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, firmata dal responsabile dell'ufficio tecnico, contenente gli elementi utili alla valutazione di cui all'articolo 7, dal cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

3. Le domande dei soggetti privati e del privato sociale sono corredate dal preventivo di spesa e dalla relazione illustrativa, tecnico progettuale firmata da un professionista abilitato e cronoprogramma dei lavori e dei pagamenti, contenente gli elementi utili alla valutazione di cui all'articolo 7, e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale viene dichiarato che l'attività svolta non è commerciale, su modello fornito dalla Regione, nonché dalla ulteriore documentazione specificatamente richiesta dal bando con riferimento alla tipologia di intervento finanziabile.

Art. 7

(Criteri di valutazione e priorità)

1. All'assegnazione dei fondi stanziati si provvede sulla base dei criteri di cui al comma 2.

2. Ai fini della valutazione degli interventi di cui all'articolo 3, sono stabiliti i seguenti criteri e il corrispondente peso percentuale:

- a) adeguamento o miglioramento sismico o interventi di rafforzamento locale: fino a 35 per cento;
- b) numero alunni interessati dall'intervento, cioè frequentanti il plesso scolastico: fino a 25 per cento;
- c) realizzazione di opere consistenti nella messa a norma degli impianti o per l'ottenimento del certificato prevenzione incendi: fino a 10 per cento;
- d) grado di cantierabilità del progetto: fino a 20 per cento;
- e) cofinanziamento: fino al 10 per cento.

3. Lo scostamento in diminuzione del numero degli allievi frequentanti il plesso scolastico rispetto a quanto previsto dalle linee di indirizzo triennali per il dimensionamento della rete scolastica, comporta la riduzione del peso percentuale in misura proporzionale fino a - 20 per cento.

4. In caso di parità tra progetti aventi uguale valutazione, ai fini dell'assegnazione del contributo la posizione in graduatoria è stabilita, nell'ordine, in base alle seguenti priorità:

- a) intervento necessario per ottenimento certificato prevenzione incendi;
- b) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal beneficiario con fondi propri o altri contributi;
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 8

(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio effettua l'istruttoria delle domande, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'ammissibilità dell'intervento al contributo, nonché la completezza e la regolarità formale della domanda.

2. A conclusione dell'istruttoria, con provvedimento adottato entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sono approvati:

- a) la graduatoria degli interventi ammessi e finanziabili, con il relativo ammontare della spesa ritenuta ammissibile e l'entità del finanziamento regionale assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
- b) l'elenco degli interventi non ammessi a finanziamento e la relativa motivazione.

3. L'importo del contributo regionale è determinato a copertura della spesa ammissibile, al netto della quota minima di cofinanziamento indicata dal bando ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d) o dell'eventuale maggiore quota di cofinanziamento dichiarata dal soggetto richiedente.

4. I contributi sono assegnati fino all'esaurimento delle risorse disponibili, secondo l'ordine della graduatoria.

5. La graduatoria rimane in vigore per due anni e viene utilizzata per la ripartizione di tutte le risorse che si rendono disponibili in tale lasso di tempo.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire l'intera spesa ammissibile, al netto del cofinanziamento di cui al comma 3, il contributo regionale può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una maggiore quota di cofinanziamento fino a copertura dell'intera spesa ammissibile. In assenza di tale maggiore cofinanziamento, il beneficiario può rideterminare la spesa complessiva dell'intervento a condizione che sia garantita la realizzazione di un suo lotto, autonomamente funzionale e fruibile.

7. Fatto salvo il caso previsto dal comma 6, con riferimento agli interventi inseriti nella graduatoria, eventuali variazioni degli elementi progettuali o compensazioni tra le diverse tipologie di spesa ammissibili inizialmente previste, e tali da comportare modifiche non sostanziali dell'intervento finanziato, possono essere autorizzate dal Servizio nei soli casi, eccezionali e documentati, di sopravvenuta impossibilità di realizzare l'intervento in modo conforme a quanto dichiarato nella domanda.

8. Non sono consentite variazioni che comportano la riduzione del punteggio assegnato sulla base dei criteri di valutazione e delle priorità di cui all'articolo 7, salvo che le stesse consentono di mantenere il collocamento in graduatoria in posizione utile tra i progetti finanziati.

Art. 9

(Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi)

1. I contributi sono assegnati mediante procedura valutativa, sulla base di specifiche graduatorie formate a seguito dei bandi di cui all'articolo 5.

2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi per gli interventi di cui all'articolo 3 si applicano le disposizioni di cui al Capo XI della legge regionale 14/2002.

3. Il provvedimento di concessione per gli interventi di cui all'articolo 8 comma 2 lettera a) è adottato entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria approvata.

Art. 10

(Obblighi dei beneficiari e vincoli di destinazione)

1. I beneficiari del contributo per gli interventi di cui all'articolo 3 hanno l'obbligo di mantenere i vincoli di destinazione degli immobili oggetto della contribuzione regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dalla data di ultimazione dei lavori dell'intervento edilizio.

2. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione, i soggetti privati e del privato sociale beneficiari del contributo trasmettono annualmente, rispetto alla data di fine lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto dei vincoli di cui al comma 1. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione si procede alla verifica del rispetto del vincolo di destinazione mediante ispezioni e controlli ai sensi dell'articolo 45, comma 3, della legge regionale 7/2000.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca del contributo ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Art. 11

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge regionale 14/2002.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.